

## CLASSIFICAZIONE VEICOLI

ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"

<p><b>AUTOVEICOLI</b> art. 54 comma 1</p>	<p>Veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) autovetture</li><li>b) autobus</li><li>c) autoveicoli per trasporto promiscuo</li><li>d) autocarri</li><li>e) trattori stradali</li><li>f) autoveicoli per trasporti specifici</li><li>g) autoveicoli per uso speciale</li><li>h) autotreni</li><li>i) autoarticolati</li><li>l) autosnodati</li><li>m) autocaravan</li><li>n) mezzi d'opera</li></ul>
<p><b>Categoria M</b> art. 47 comma 2 lettera b) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- M1: massimo 8 otto posti a sedere oltre al sedile del conducente</li><li>- M2: più di 8 otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t</li><li>- M3: più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t</li></ul>	
<p><b>Categoria N</b> art. 47 comma 2 lettera c) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- N1: massa massima non superiore a 3,5 t;</li><li>- N2: massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;</li><li>- N3: massa massima superiore a 12 t;</li></ul>	

<p><b>CICLOMOTORI</b> art. 52 comma 1</p>	<p>Veicoli a motore a due o tre ruote</p>	<p>Con le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h</p>
<p><b>MOTOVEICOLI</b> art. 53 comma 1 e 2</p>	<p>Veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote</p>	<p>a) motocicli b) motocarrozze c) motoveicoli per trasporto promiscuo d) motocarri e) mototrattori f) motoveicoli per trasporti specifici g) motoveicoli per uso speciale h) quadricicli a motore Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati</p>
<p><b>Categoria L</b> art. 47 comma 2 lettera a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;</li> <li>• L2e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;</li> <li>• L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;</li> <li>• L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;</li> <li>• L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;</li> <li>• L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup></li> </ul>	

	<p>per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;</li> </ul>
<p><b>AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI</b> art. 54 comma 1 lettera f)</p> <p>DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) - Art. 203 comma 1</p> <p>Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.</p>	<p>a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;</p> <p>b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;</p> <p>c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;</p> <p>d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;</p> <p>e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;</p> <p>f) telai con selle per il trasporto di coils;</p> <p>g) betoniere;</p> <p>h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;</p> <p>i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;</p> <p>l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;</p> <p>m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;</p> <p>n) furgoni blindati per trasporto valori;</p> <p>o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.</p>
<p><b>AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE</b> art. 54 comma 1 lettera g)</p> <p>DPR n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) - Art. 203 comma 2.</p>	<p>a) trattrici stradali;</p> <p>b) autospazzatrici;</p> <p>c) autospazzaneve;</p> <p>d) autopompe;</p>

<p>Veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.</p>	<p>e) autoinnaffiatrici;  f) autoveicoli attrezzi;  g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;  h) autoveicoli gru;  i) autoveicoli per il soccorso stradale;  j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;  k) autosgranatrici;  l) autotrebbratrici;  m) autoambulanze;  n) autofunebri;  o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;  p) autoveicoli per disinfezioni;  q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;  r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;  s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;  t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;  u) autocappella;  v) auto attrezzate per irrorare i campi;  w) autosaldatrici;  x) auto con installazioni telegrafiche;  y) autoscavatrici;  z) autoperforatrici;  aa) autosega;  bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;  cc) autopompe per calcestruzzo;  dd) autoveicoli per uso abitazione;  ee) autoveicoli per uso ufficio;  ff) autoveicoli per uso officina;  gg) autoveicoli per uso negozio;  hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;  ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.</p>
<p><b>MEZZI D'OPERA</b>  art. 54 comma 1 lettera n)</p>	<p>Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che</p>

completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.

I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.